



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/12 DEL 21.3.2017

Oggetto: **Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”. Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera B) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281.**

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, evidenzia che, in Italia la Pet Therapy è stata riconosciuta come cura ufficiale con l'Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “in materia di benessere degli animali da compagnia e di Pet Therapy”, recepito con DPCM del 28 febbraio 2003 che, all'articolo 9, attribuisce alle Regioni e Province autonome il compito di “agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy, ... adottando iniziative intese ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso Istituti di cura, con animali da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la pet-therapy”.

L'Assessore riferisce inoltre che in data 25 marzo 2015, è stato firmato l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” (Allegato A) il quale, dato il sempre maggiore riconoscimento del ruolo di mediatori che gli animali domestici svolgono nei processi terapeutico-riabilitativi e le evidenze scientifiche che ne dimostrano l'efficacia, si pone l'obiettivo di:

- garantire le corrette modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) - da non intendersi rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) al momento dell'adozione del citato accordo – al fine di tutelare la salute dell'utente e il benessere dell'animale impiegato (art. 1 Principi Generali);
- di affidare la promozione della diffusione dell'IAA allo Stato, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nel rispetto di quanto sancito nell'Accordo, anche al fine di favorire la corretta relazione uomo-animale (art. 2 Principi Generali);



Gli Interventi assistiti con gli animali (IAA), genericamente indicati con il termine di “Pet Therapy”, comprendono diversi tipi di prestazioni a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa, didattica e ricreativa che prevedono il coinvolgimento di animali domestici appartenenti alle specie indicate nel capitolo 8 dell’Accordo e sono rivolti prevalentemente a persone affette da disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, ma possono essere indirizzati anche a individui sani.

In base agli ambiti di attività gli IAA si classificano in (art. 2 dell’Accordo):

- Terapie assistite con gli animali (TAA);
- Educazione assistita con gli animali (EAA);
- Attività assistite con gli animali (AAA).

Nell’Accordo, all’art. 3 si specifica che le Regioni e le Province autonome prevedano disposizioni specifiche atte a garantire nei progetti di IAA la presenza di un’équipe multidisciplinare per gli IAA, composta da diverse figure professionali e operatori in conformità alle linee guida e che, per soddisfare il sopraindicato requisito, le Regioni e le Province autonome si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che tutte le figure professionali e gli operatori che svolgono la propria attività in ambito IAA siano in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle linee guida (art. 4 comma 1). La formazione del citato comma 1 può essere erogata dal Centro di Riferenza Nazionale per gli IAA, dall’Istituto Superiore di sanità e dagli Enti, pubblici o privati, accreditati dalle regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, di concerto con l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale stabiliscono che gli Enti Formatori, pubblici o privati, per erogare i percorsi formativi di cui alle presenti linee guida devono essere in possesso dell’Accreditamento Regionale (Macrotipologia C) ai sensi del “Sistema di accreditamento regionale delle Agenzie e delle Sedi Formative secondo la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/10 del 22 febbraio 2005 e dai relativi atti attuativi” (Allegato B).

L’Assessore riferisce inoltre che, ai sensi dall’art. 7 dell’Accordo, gli IAA siano effettuati sia presso Centri specializzati che presso strutture, pubbliche o private, che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie) rispondano a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato e alla specie animale impiegata. Inoltre, requisiti specifici sono richiesti in relazione alla presenza di animali residenziali e al loro numero. (Allegato C).



L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone, pertanto, l'approvazione delle linee guida allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di concerto con l'Assessore al Lavoro Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, considerato che il Direttore generale della Sanità e il Direttore generale del Lavoro e Formazione Professionale hanno espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di recepire l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
- di approvare l'Allegato B (Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale relativi agli interventi Assistiti con Animali (IAA));
- di approvare l'Allegato C (Disciplina regionale delle strutture che possono erogare IAA);
- di rimandare a successivi atti della Direzione generale della Sanità la disciplina di ulteriori requisiti in materia di IAA, qualora si rendesse necessario;
- di rimandare a successivi atti della Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, per la disciplina di dettaglio, nella prospettiva della semplificazione amministrativa, dei procedimenti amministrativi relativi al riconoscimento dei percorsi formativi ed alla certificazione di competenze in conformità alle disposizioni di attivazione del D. Lgs n. 13/2013.

Le disposizioni di cui alla presente deliberazione non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru